



# **COMUNE DI CAMPAGNA**

**(Provincia di Salerno)**

## **Regolamento istituzione albo delle associazioni**

**Approvato con delibera di C.C. N.39 del 28/06/2007**

## INDICE

<b>ART.1 – FONTI NORMATIVE</b>	<b>pag.3</b>
<b>ART.2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI</b>	<b>pag.3</b>
<b>ART.3 – ISCRIZIONE ALL'ALBO</b>	<b>pag.3</b>
<b>ART.4 – PROCEDURA ISTRUTTORIA</b>	<b>pag.4</b>
<b>ART.5 – IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI</b>	<b>pag.4</b>
<b>ART.6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO</b>	<b>pag.4</b>
<b>ART.7 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI</b>	<b>pag.4</b>
<b>ART.8 – PROGRAMMA ANNUALE MANIFESTAZIONI</b>	<b>pag.5</b>
<b>ART.9 – ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>pag.5</b>

## **ART.1 – FONTI NORMATIVE**

1. il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.18 dello Statuto Comunale, che istituisce l'Albo delle Associazioni, i requisiti per l'iscrizione all'albo stesso e le modalità della sua tenuta.

## **ART.2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni, che è suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - a) cultura, sport e tempo libero, educazione
  - b) socio – assistenziale
  - c) ambiente e territorio
2. Non possono essere iscritti all'albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

## **ART.3 – ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Tutte le Associazioni operanti nel Comune di Campagna, nell'ambito delle attività di cui all'art.2, comma 1, possono chiedere di essere iscritte all'albo indicando la sezione tematica e presentando la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto dell'Associazione dal quale risulti che l'Associazione non opera per fini di lucro e che si ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
- b) nominativo del rappresentante legale;
- c) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
- d) l'indicazione della sezione dell'albo in cui l'Associazione intende essere inserita;

2. L'iscrizione all'albo avviene, con apposito provvedimento del Responsabile dell'Area; .

3. il procedimento per l'iscrizione all'albo consta delle seguenti operazioni:

- a) istanza di iscrizione documentata dell'Associazione, redatta in carta semplice su apposito modulo;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) adozione del provvedimento da parte del Responsabile dell'Area;

4. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data della istanza;

5. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il Responsabile dell'Area dovrà darne motivata informazione al legale

rappresentante dell'Associazione al quale saranno assegnati giorni 15 (quindici) dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.

6. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il Responsabile dell'Area deciderà sulla iscrizione o meno all'albo delle Associazioni.

7. l'albo è soggetto a revisione annuale.

## **ART.4 – PROCEDURA ISTRUTTORIA**

1.L'istruttoria del procedimento, a cura del competente funzionario responsabile, si effettua nei seguenti termini;

- a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione;
- b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda;
- c) comunicazione dei motivi in base ai quali il Responsabile ritiene di dover emanare una determinazione negativa sulla richiesta di iscrizione, assegnando giorni 15 (quindici) di tempo dal ricevimento della stessa per esprimere eventuali osservazioni;
- d) adozione da parte del Responsabile dell'Area della determinazione di approvazione dell'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte;
- e) comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento entro giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione dell'elenco.

## **ART.5 – IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Le associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'albo, a comunicare entro il giorno 31 gennaio di ogni anno:

- a) l'esistenza dell'associazione e la sua operatività;
- b) eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

## **ART.6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. La cancellazione dall'albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'Associazione di quanto previsto nel presente regolamento.

## **ART.7 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI**

1. L'Amministrazione favorisce, mediante interventi appropriati:

- a) la riduzione e il superamento delle cause di ordine culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che garantiscono la dignità personale e realizzano l'eguaglianza di trattamento;

c) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;

d) ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.

## **ART.8 – PROGRAMMA ANNUALE MANIFESTAZIONI**

1. Tutte le Associazioni di cui al presente Regolamento, che intendono realizzare, nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa, e che sono interessate ad ottenere, per tale finalità, contributi da parte della Provincia, della Regione o altri Enti, possono inoltrare apposita domanda all'amministrazione comunale, in carta libera, entro i termini stabiliti nell'avviso.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) programma o progetto dell'intervento e relativi costi per il quale si chiede il contributo;

3. L'Amministrazione Comunale recepisce le istanze entro il 15 marzo o in data diversa stabilita da disposizioni provinciali, normativa regionale e nazionale. Conseguentemente, l'Amministrazione provvede ad inoltrare il programma complessivo annuale alla Regione, alla Provincia o ad altro Ente.

## **ART.9 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.